



GDPR: profilazione

La profilazione, disciplinata nel GDPR, consiste in un trattamento automatizzato con cui si elaborano i dati messi a disposizione dell'interessato e si costruisce un suo profilo al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato.

La **profilazione** è un **trattamento automatizzato** con cui si **elaborano i dati** dell'interessato e si costruisce un suo profilo al fine di analizzare o prevedere determinati aspetti della sua persona (ad esempio la sua situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali).

Il profilo è generalmente utilizzato per **motivi commerciali**.

L'interessato deve aver prestato il proprio consenso esplicito alla profilazione, salvo casi specifici in cui non è richiesto (ad esempio, nel caso di conclusione o esecuzione di un contratto o autorizzazione dal diritto dell'UE o dello Stato).

Il Regolamento UE 2016/679 prevede che l'interessato debba essere informato dal titolare del trattamento dell'esistenza della profilazione e debba ricevere informazioni sulla **logica utilizzata**, nonché sull'importanza e sulle conseguenze previste.

A differenza del GDPR, nel Codice Privacy la profilazione non è espressamente trattata, ma il Garante si è occupato della questione con numerosi atti, provvedimenti e chiarimenti.

Cosa cambia	Prima	Dopo
	Fino al 24 maggio 2018	Dal 25 maggio 2018
Cos'è	-	La profilazione è un trattamento automatizzato con cui si elaborano i dati messi a disposizione dell'interessato e si costruisce un suo profilo al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato.
Quando può essere effettuata	-	La profilazione è ammessa se: <ul style="list-style-type: none">- necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento- autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato- si basa sul consenso esplicito dell'interessato.



Obblighi	Chi effettua la profilazione ha l'obbligo di informare l'interessato sulla logica utilizzata , nonché sull' importanza e sulle conseguenze previste.
Misure da adottare	Quando la profilazione è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto o si basa sul consenso esplicito dell'interessato, il titolare del trattamento deve attuare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà ed i legittimi interessi dell'interessato e, almeno, prevedere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
